



L'anno duemilatredici, addì **26 febbraio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 11141 del 21 febbraio 2013, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giorgio Spangher, prof. Giuseppe Ciccarone (entra alle ore 16.08), prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof. Vincenzo Ziparo, Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.08), prof. Adriano Redler (entra alle ore 17.16), prof.ssa Marina Righetti (entra alle ore 16.00), prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.40), prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof.ssa Chiara Petrioli, prof. Francesco Quaglia, prof. Andrea Magri (entra alle ore 15.52), prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Renato Foschi, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.15), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi (entra alle ore 16.19), sig. Fabrizio Fioravanti, e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono: prof. Antonello Biagini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

Assenti giustificati: prof. Vincenzo Nesi, prof. Pierluigi Valenza, prof. Giorgio Piras.

Assenti: prof. Roberto Nicolai, prof. Fabio Giglioni, sig. Vito Trinchieri e i rappresentanti degli studenti, Giuseppe Rodà, Giovambattista Barberio, Francesco Mellace e Paolo Piccini.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



26 FEB 2013

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' DEI DOCENTI TRA SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 27.03.2012 di questo consesso, sono state approvate le nuove definizioni di SSD di pertinenza e i relativi livelli e sono state altresì approvate alcune norme di applicazione delle pertinenze, anche relativamente al cambio di SSD.

Nello specifico si è stabilito che per i cambi di SSD la richiesta dell'interessato debba essere corredata:

- del parere del Dipartimento di afferenza del richiedente;
- del parere del Dipartimento con pertinenza prevalente o primaria sul SSD in cui il richiedente chiede di andare in relazione alla congruenza del curriculum didattico a quel settore, secondo i criteri generali di Area CUN, con il nuovo raggruppamento;
- della delibera del Senato Accademico adottata sulla base del predetto criterio.

Tenuto conto che le procedure relative alla mobilità di professori e ricercatori a tempo indeterminato debbono rispondere al duplice criterio della qualificazione e sviluppo scientifico e della programmazione (carico didattico nei singoli settori scientifico-disciplinari) è stato predisposto un regolamento riguardante la mobilità tra settori.

In particolare si è ritenuto opportuno regolamentare, contestualmente alle procedure di chiamata (anche di esterni, che incidono sulla "pianta organica"-distribuzione tra settori scientifico-disciplinari), le procedure di mobilità, che possono modificare la consistenza dei singoli SSD in rapporto alle necessità didattiche.

La tendenza a spostarsi da settori generali (gravati da consistente carico didattico) a settori avanzati (studenti già *well trained* e corsi con minor carico didattico) deve necessariamente essere sottoposta ad opportuna valutazione.

La norma tuttora vigente, (art. 93, comma 2 del R.D. n. 1592/1933) prevede che il "trasferimento" da una disciplina ad un'altra avvenga senza avviso pubblico o competizione, ma a semplice domanda e con alcune condizioni: (a) essere "ternato", b) passare a disciplina specialistica da una generale, c) aver insegnato quella disciplina per 3 anni, e attraverso un passaggio procedurale che include anche il parere CUN nei casi b) e c) per la valutazione del curriculum.

Questa procedura deve tener conto della nuova normativa (L. 240/2010) e della logica di programmazione adottata dalla Sapienza. Pertanto il requisito dell'essere "ternato" si sostituisce a quello dell'idoneità-abilitazione, mentre il criterio dell'insegnamento (che si riferiva alla necessità didattica in quella disciplina-corso) viene sostituito da quello della programmazione didattica.

M. Cavallo

M. Cavallo

8.1
Cav
M



Senato
Accademico

seduta del

26 FEB. 2013

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Senato Accademico
Presidenza
[Signature]
Vicepresidenza
[Signature]
Segreteria
[Signature]
[Signature]

Quanto sopra premesso, il Presidente sottopone, quindi, all'esame e all'approvazione del Senato Accademico il testo del Regolamento per la mobilità dei docenti tra settori scientifico disciplinari.

Allegati parte integrante:

- Regolamento per la mobilità dei docenti tra settori scientifico disciplinari.



2013

DELIBERAZIONE N. 51/13

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** il R.D. n. 1592/1933 art. 93, comma 2 ;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina delle Afferenze e della Mobilità del Personale Docente in particolare l'art. 6 -Cambio di settore scientifico disciplinare- emanato con D.R. del 04.04.2011 n.1107;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. del 29 ottobre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 261 del 08 novembre 2012;
- VISTA** la propria deliberazione n°100/12, seduta del 27 marzo 2012, con la quale sono state deliberate le nuove pertinenze dei settori scientifico disciplinare ai Dipartimenti;
- VISTA** la bozza di Regolamento per la mobilità dei docenti tra settori scientifico disciplinari;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito;

Presenti e votanti 28, maggioranza 15: con 23 voti favorevoli del Presidente e dei prof.ri Biagioni, Spangher, Venanzoni, Carlucci Aiello, Ciccarone, Ziparo, Negrini, Gaudio, Redler, Righetti, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valesini, Quaglia, Ragozzino, Antonaci, Borruto, Fiori, dei sig.ri Orsini, De Lorenzo, Delli Poggi, del rappresentante degli studenti Messano, 1 voto contrario prof. Masiani e 4 astensioni dei prof.ri Vestroni, Petrioli, Cerreto e Foschi.

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per la mobilità dei docenti tra settori scientifico disciplinari con la seguente modifica:
 - all'art. 1, comma 1.2 quarto rigo, sostituire le parole "votato a maggioranza dei docenti componenti la Giunta di Dipartimento" con le parole "votato a maggioranza del Consiglio di Dipartimento ove questi non abbia delegato tale funzione alla Giunta";
- che l'applicazione del suddetto Regolamento sia sottoposta per un anno a monitoraggio per un eventuale riesame del medesimo da parte del Senato Accademico.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Francesco Avallone

REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ DEI DOCENTI TRA SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

Art. 1 – Procedura di richiesta e requisiti

- 1.1 In relazione allo sviluppo del proprio curriculum scientifico ed alla opportunità di favorire l'equilibrata distribuzione degli impegni didattici, i docenti possono presentare istanza di mobilità ad altro settore scientifico-disciplinare.
- 1.2 L'istanza, corredata dal curriculum scientifico-didattico, comprensivo della indicazione della eventuale idoneità e/o abilitazione conseguita e della indicazione dei corsi d'insegnamento tenuti negli ultimi cinque anni accademici, è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza per l'acquisizione del parere di merito, votato a maggioranza dei docenti componenti la Giunta del Dipartimento, relativamente alla congruenza dell'attività scientifica degli ultimi tre anni accademici con il nuovo settore scientifico-disciplinare ed al carico didattico nel vecchio e nel nuovo settore scientifico-disciplinare.
- 1.3 Il parere di cui al comma precedente è espresso avendo acquisito i pareri dei Dipartimenti, laddove esistenti, con pertinenza prevalente o primaria o condivisa relativa al nuovo settore scientifico-disciplinare; detti pareri devono riguardare in particolare la congruenza e la qualificazione dell'attività scientifica degli ultimi tre anni con il nuovo settore scientifico-disciplinare; ove il parere non sia inviato al Dipartimento di attuale afferenza entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il parere s'intende reso positivamente. Qualora il parere sia negativo il procedimento non può essere ulteriormente sviluppato.
- 1.4 Per coloro che non sono in possesso dell'idoneità nazionale o dell'abilitazione nazionale, dopo la delibera motivata del Dipartimento di afferenza sulla compatibilità dei profili curriculari scientifici con il nuovo settore scientifico-disciplinare, è necessaria l'acquisizione del parere del CUN e, successivamente la delibera del Senato Accademico di cui al successivo art.2.
- 1.5 Per coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o l'abilitazione nazionale nel nuovo settore scientifico disciplinare, non è richiesto il parere del CUN, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 93, comma 2 del R.D. n. 1592/1933.
- 1.6 Non hanno titolo a presentare istanza di mobilità coloro che non abbiano raggiunto i requisiti stabiliti dall'ANVUR nell'ultima tornata concorsuale utile; non hanno titolo altresì coloro che non abbiano rendicontato puntualmente l'attività didattica, in osservanza delle disposizioni a tal fine impartite dall'Amministrazione.

Art. 2 – Approvazione della mobilità da parte del Senato Accademico

- 2.1 Il passaggio è disposto con decreto rettorale, previo motivato parere conforme del Senato Accademico, espresso per i profili didattici che derivano dalla mobilità tra i due settori scientifico-disciplinari. -
Sotto il profilo della programmazione didattica il parere del Senato deve tener conto della equilibrata distribuzione e del carico didattico nei due settori in relazione ai professori di ruolo inquadrati nei medesimi; costituisce elemento di giudizio positivo la circostanza della intervenuta quiescenza di professori nel nuovo settore scientifico-disciplinare, in presenza di altri professori di uguale fascia nel settore scientifico-disciplinare di partenza; costituisce

altresi elemento di giudizio positivo aver insegnato per almeno tre anni negli ultimi cinque in un corso riferibile al nuovo settore scientifico-disciplinare.

2.2 In presenza di più istanze sullo stesso settore scientifico-disciplinare, il Senato delibera valutandole comparativamente tenendo conto che la preferenza deve essere accordata a chi abbia un miglior curriculum scientifico giudicato secondo i criteri di eccellenza stabiliti per ciascun settore dall'ANVUR.

2.3 E' vietato il cambio di settore scientifico-disciplinare ai Ricercatori a tempo determinato e ai docenti che non siano stati confermati.

2.4 Dalla data del presente regolamento cessano di aver effetto le precedenti disposizioni in materia contenute nell'art. 6 del Regolamento per la disciplina delle Afferenze e della Mobilità del personale Docente emanato con D.R. del 04.04.2011 n. 1107